

Fatturazione elettronica, sul web deleghe più veloci per gli intermediari

The image shows a form titled "CONFERIMENTO/REVOKA DELLA DELEGA PER L'UTILIZZO DEI SERVIZI DI FATTURAZIONE ELETTRONICA" with the Agenzia delle Entrate logo. It is divided into two main sections: "IL SOTTOSCRITTO" and "IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE LEGALE/NEGOTIALE DI". Each section contains fields for "Codice fiscale", "Cognome e Nome", "Luogo di nascita", and "Data di nascita". Below the first section, there is a note: "ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ".

In vista del prossimo 1° gennaio, per attivare le deleghe ricevute dai contribuenti per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica, la strada più veloce per gli intermediari è utilizzare le

procedure web rese disponibili dall'Agenzia delle entrate: queste procedure consentono, infatti, di rendere operative le deleghe in tempi molto brevi. A seconda delle proprie esigenze, l'intermediario può utilizzare sia il servizio web "puntuale", sia il servizio "massivo" che consente di trasmettere con un unico file le richieste di attivazione di tutte le deleghe ricevute. In questi casi l'attivazione è automatica e avviene entro 2 giorni dalla richiesta senza necessità di recarsi presso gli uffici territoriali dell'Agenzia o di inviare PEC che richiedono 5 giorni lavorativi per la loro lavorazione. Per maggiori informazioni è possibile consultare l'area tematica sulla fatturazione elettronica disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate. *(Comunicato stampa Agenzia delle entrate del 20 dicembre 2018)*

Per saperne di più:

[Link al testo del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 5 novembre 2018, prot. n. 291241/2018,](#)
recante: «Modalità di conferimento/revoca delle deleghe per
l'utilizzo dei servizi di Fatturazione

elettronica», pubblicato il 05.11.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

[L'Area tematica](#) sul sito dell'Agenzia

[La fattura elettronica](#) (video)

[Il QR Code](#) (video)

[La fattura elettronica e i servizi gratuiti dell'Agenzia delle Entrate](#) (guida)

In G.U. il Decreto Fiscale convertito in Legge



Publicata nella *Gazzetta Ufficiale*. n. 293 del 18 dicembre 2018, la legge 17 dicembre 2018, n. 136 di *conversione*, con modificazioni, del [decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante *disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria*](#).

Il Decreto Fiscale è legge



La Camera, dopo aver votato, con 310 voti favorevoli e 228 voti contrari, la questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria (A.C. 1408), nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato, **ha approvato in via definitiva il provvedimento.**

[Link al testo del Decreto-Legge – Testo a fronte \(evidenziate le modificazioni apportate in sede di conversione\)](#)

**Tax credit librerie. Online
il provvedimento del
Direttore dell'Agenzia con
modalità e termini per la
compensazione con il modello
F24**



Gli esercizi commerciali che operano nel settore della **vendita al dettaglio di libri nuovi e usati** possono accedere al credito d'imposta per diverse categorie di spese nella **misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie indipendenti e**

di 10.000 euro per gli altri esercenti. Il credito d'imposta, parametrato sul fatturato dell'esercizio, interessa in diversa misura le seguenti spese: IMU, TASI, TARI, imposta sulla pubblicità, tassa per l'occupazione di suolo pubblico, spese per locazione al netto di IVA, spese per mutuo e contributi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente.

La misura favorisce in particolare le librerie dei piccoli centri, spesso l'unico luogo di aggregazione culturale della comunità. Nel ripartire il totale delle risorse disponibili, il credito d'imposta verrà infatti riconosciuto in una prima fase agli esercenti dell'unica attività commerciale nel settore della vendita al dettaglio di libri, in esercizi specializzati, presenti nel territorio comunale e successivamente agli altri aventi diritto.

Il credito d'imposta è utilizzabile **esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241**, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con il [provvedimento d del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 12 dicembre 2018, prot. n. 513615/2018](#), pubblicato il 12.12.2018 nel sito della medesima Agenzia.

A tal fine, il provvedimento stabilisce che **l'Agenzia delle**

entrate verifica, per ciascun modello F24 ricevuto, che l'importo del credito d'imposta utilizzato non risulti superiore all'ammontare del credito complessivamente concesso all'impresa, al netto dell'agevolazione fruita attraverso i modelli F24 già presentati. Nel caso in cui l'importo del credito utilizzato risulti superiore al beneficio residuo, il relativo modello F24 è scartato e i pagamenti ivi contenuti si considerano non effettuati.

[Link al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 12 dicembre 2018, prot. n. 513615/2018](#), recante: *«Modalità e termini di fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a favore degli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati ai sensi del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 23 aprile 2018»*

[Tax credit librerie. Il decreto Mibact che disciplina l'agevolazione](#)

[Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 23 aprile 2018:](#) *«Disposizioni applicative in materia di credito di imposta, per gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri*

All'avvio del "Software di compilazione stand-alone

Fattura elettronica” ricevo il messaggio “Impossibile avviare l’applicazione”. Cosa debbo fare?

Risposta



Fatture e Corrispettivi

La situazione è determinata da un errato funzionamento della Java Virtual Machine (JVM) che si manifesta al verificarsi di due condizioni:

- È stata installata una JVM con una versione tra la 1.8.172 e la 8.191
- Non si è connessi ad Internet

Per rimuovere l'inconveniente, è necessario:

- connettersi ad Internet
- procedere alla disinstallazione della JVM installata
- raggiungere il seguente *link* <https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre8-downloads-html> del sito ufficiale della Oracle
- scaricare la JVM versione 1.8.192 (o successive), specifica per l'ambiente sul quale deve essere installato
- installare la JVM scaricata
- collegarsi alla pagina del sito dell'Agenzia delle Entrate in cui è pubblicato il software di compilazione

- che si intende utilizzare off-line ed eseguirlo, selezionando l'apposito link
- a questo punto è ripristinato il corretto funzionamento, anche in modalità off-line

[Queste le istruzioni contenute nell'ultima risposta inserita l'11 dicembre 2018 nelle "Faq" dall'Agenzia delle Entrate in merito alla fatturazione elettronica.](#)

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 27 del 2018

In questo numero:

Commenti

La chiusura agevolata per le liti fiscali pendenti dopo le modifiche introdotte dal Senato di Enrico Molteni

In arrivo una nuova sanatoria delle irregolarità formali di Eugenio Grimaldi

Giurisprudenza

Corte di Giustizia CE

Accertamenti da studi di settore solo in caso di "gravi divergenze" – Corte di Giustizia CE – Sezione IV – Sentenza del 21 novembre 2018, Causa C-648/16

Corte Costituzionale:

I contributi consortili dovuti solo se collegati al beneficio

fondario -Corte Costituzionale – Sentenza n. 188 del 19 ottobre 2018

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni tributarie

La Corte di Cassazione interviene su detrazione IVA in caso di mancata applicazione del reverse charge esterno, finanziamenti internazionali tra società controllanti/controllate, rilevanza della proposta di adesione e deduzione delle indennità per la cessazione di rapporti di agenzia – Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Sentenza n. 29529 del 16 novembre 2018

La motivazione dell'avviso di accertamento non è integrabile nel processo tributario – Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 12400 del 21 maggio 2018

Nulla l'avviso di accertamento motivato con rinvio a parere dell'Agenzia del Territorio non allegato e non conosciuto dal contribuente – Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile – Sentenza n. 30039 del 21 novembre 2018

La cartella di pagamento deve avere autonoma motivazione. Il contribuente deve essere posto nella condizione di conoscere con certezza il fondamento della pretesa tributaria – Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 31270 del 4 dicembre 2018

Prassi

E-fattura. Le risposte ai quesiti su registro delle deleghe, compilazione, emissione, conservazione e sanzioni – Faq – Risposte a domande più frequenti in merito alla fatturazione elettronica – Agenzia delle Entrate – Aggiornate al 30 novembre 2018

L'estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro

La proposta normativa introdotta dal commi 5 e 6 (Estensione del regime forfettario) dell'articolo 1 del disegno legge di bilancio 2019 – A.S. n. 981, già approvato dalla Camera dei deputati – modifica il vigente regime fiscale forfettario di cui ai commi da 54 a 89 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) applicabile ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa arti o professioni.

Di seguito le modifiche introdotte.

Il comma 5, lettera a), dell'articolo 1 del Ddl di bilancio 2019, sostituisce integralmente il comma 54 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, al fine di rendere applicabile il regime fiscale in commento a tutti i contribuenti persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni in possesso di un unico requisito di accesso, quello di aver conseguito nell'anno precedente un ammontare dei ricavi ovvero di compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ad euro 65.000, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta.

E-fattura, online dal 18 dicembre il portale dei commercialisti

Presentato l'HUB B2B che il Consiglio nazionale dei commercialisti metterà a disposizione degli iscritti: **50 fatture gratuite** e la possibilità di acquistare pacchetti a partire da mezzo centesimo a documento.

Una piattaforma studiata per gli studi professionali dei commercialisti ed organizzata su **due livelli** per dare ai clienti l'idea di un **contenitore fornito** direttamente **dal professionista**. Si tratta del portale "HUB B2B" per la **fatturazione elettronica**, gestito dalla società Unimatica, che il Consiglio nazionale dei commercialisti metterà a disposizione degli iscritti all'Albo dal prossimo **18 dicembre**. L'iniziativa è stata presentata oggi a Roma nel corso di una diretta streaming seguita da oltre **90 Ordini** territoriali della categoria e più di **10 mila** commercialisti dalle loro postazioni.

La procedura

I commercialisti interessati riceveranno una Pec per registrarsi e accedere alla piattaforma ed iniziare a lavorare. Ogni commercialista avrà a disposizione **50 fatture gratuite** (ciclo attivo e passivo). Terminato il pacchetto messo a disposizione dal Consiglio nazionale, sarà possibile **acquistare pacchetti di fatture** a partire da mezzo centesimo a documento che la società Unimatica fatturerà a consuntivo: quindi un pacchetto di 1000 fatture potrà essere acquistato a **5 euro**.

Link al **sito:**
<http://commercialisti.it/Portal/News/NewsDetail.aspx?id=2fb01d8e-b739-4e52-be78-ed016f1e1c7f>

E-fattura. Disponibile il servizio di registrazione massiva degli indirizzi telematici

Con il provvedimento del 30 aprile 2018, l'Agenzia ha messo a disposizione degli operatori Iva un servizio per la registrazione dell'indirizzo telematico dove si intende ricevere in automatico, attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), tutte le fatture. Da oggi il servizio viene potenziato in modo da consentire agli intermediari delegati da più clienti di registrare l'indirizzo telematico prescelto (codice destinatario o indirizzo Pec) per ricevere le fatture elettroniche.

Decreto Sicurezza convertito in legge in Gazzetta: nuovi obblighi per gli affitti brevi

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2018 della legge 1° dicembre 2018, n. 132 di conversione del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, il c.d. Decreto Sicurezza, introdotto per le locazioni e per le

sublocazioni «durata inferiore a trenta giorni», l'obbligo di comunicazione alla Questura. Attraverso un "Interpretazione autentica dell'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773" si prevede, infatti, che gli obblighi di cui all'articolo 109 si applicano anche con riguardo ai locatori o sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni.

E-fattura. Le risposte ai quesiti su registro delle deleghe, compilazione, emissione, conservazione e sanzioni

La tenuta del registro delle deleghe ai servizi di fatturazione elettronica può essere tenuto con qualsiasi modalità, anche in formato elettronico (in forma tabellare o foglio elettronico), e richiede la compilazione dei campi previsti nel provvedimento del 5 novembre 2018. L'operatore IVA è obbligato ad emettere la fattura elettronica anche nei rapporti con i consumatori finali (B2C) e a consegnare agli stessi una copia della fattura elettronica emessa, in formato analogico o elettronico, salvo che il cliente non rinunci ad avere tale copia. Se il fornitore non emette la fattura elettronica, trasmettendola al Sistema di Interscambio, la fattura non si considera fiscalmente emessa. Pertanto il cessionario/committente (titolare di partita IVA) non disporrà di un documento fiscalmente corretto e non potrà esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA. Queste sono solo alcune

delle risposte contenute nelle “Faq” (di seguito riportate) con cui l'Agenzia delle Entrate tenta di sciogliere i tanti dubbi dei contribuenti sull'obbligo di fatturazione elettronica previsto dall'1.1.2019.

Entro 7 dicembre pagamenti salva-rottamazione cartelle. Ultima chiamata per 345 mila contribuenti

Ancora pochi giorni per pagare le rate scadute della cosiddetta rottamazione-bis delle cartelle e non perdere i benefici concessi dalla legge. Circa 345 mila contribuenti, il 41% di coloro che hanno aderito alla definizione agevolata prevista dal D.L. n. 148/2017, hanno una nuova opportunità per mettersi in regola.

Decreto-legge fiscale: approvato dal Senato



L'Assemblea di Palazzo Madama, ha approvato, con 147 voti

favorevoli, 104 contrari e 6 astensioni, il [disegno di legge n. 886, di conversione del decreto-legge n. 119](#), in materia fiscale e finanziaria (scadenza 22 dicembre). Il testo passa all'esame della Camera.

Accertamenti da studi di settore solo in caso di “gravi divergenze”

Studi di settore

La Direttiva IVA nonché i principi di neutralità fiscale e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che non ostano alla normativa italiana, che consente all'Amministrazione finanziaria, a fronte di gravi divergenze tra i redditi dichiarati ed i redditi stimati sulla base di studi di settore, di ricorrere ad un metodo induttivo, basato sugli studi di settore stessi, al fine di accertare il volume d'affari realizzato dal contribuente e procedere, di conseguenza, a rettifica fiscale con imposizione di una maggiorazione dell'IVA, a condizione che tale normativa e la sua applicazione permettano al contribuente stesso, nel rispetto dei principi di neutralità fiscale, di proporzionalità nonché del diritto di difesa, di contestare, sulla base di tutte le prove contrarie di cui disponga, le risultanze derivanti da tale metodo e di esercitare il proprio diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo X della direttiva IVA, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Questo è quanto stabilito dalla Corte di giustizia dell'Unione

europea con la [sentenza Causa C-648/16 del 21 novembre 2018](#).

Avvio del processo di rettifica con il metodo analitico-induttivo solo in presenza di rilevanti divergenze tra volume d'affari dichiarato e la stima (nella specie di Gerico)

La pronuncia della [Corte Ue, Causa C-648/16 del 21 novembre 2018](#), nel sostenere che “per quanto attiene al principio di proporzionalità, tale principio non osta a che una normativa italiana preveda che **solamente** a fronte di **rilevanti divergenze** tra l'importo del **volume d'affari dichiarato** dal contribuente e quello determinato in base al metodo induttivo, sulla scorta del volume d'affari realizzato da soggetti esercenti la stessa attività del contribuente, **possa avviarsi il procedimento di rettifica fiscale**. ... Divergenze di tal genere possono solamente far sorgere presunzioni relative, confutabili dal contribuente mediante prova contraria”, si contrappone nettamente ad un preciso e recente orientamento della giurisprudenza nostrana della Corte Suprema di Cassazione secondo cui “**l'accertamento induttivo fondato sul mero divario, a prescindere dalla sua gravità**, tra quanto dichiarato dal contribuente e quanto risultante dagli studi di settore **è legittimo** (decorrere dal 1° gennaio 2007) ... in base all'art. 1, comma 23, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in quanto, con l'aggiunta di un inciso, ha soppresso il riferimento alle «*gravi incongruenze*», prima operato tramite il rinvio recettizio all'art. 62-sexies, comma 3, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427. (In termini, Cass.: Sez. V, n. 22421 del 4 novembre 2016; Sez. V, n. 17807 del 19 luglio 2017 [\(in “Finanza & Fisco” n. 16/2017, pag. 1222\)](#); Sez. V, n. 18627 del 13 luglio 2018 [\(in “Finanza & Fisco” n. 21/2018, pag. 1568\)](#)).

[Link alla sentenza della Corte di Giustizia CE – Sezione IV – del 21 novembre 2018, Causa C-648/16](#), con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – STUDI DI SETTORE –

Accertamento standardizzato mediante l'applicazione degli studi di settore – Pronuncia sulla compatibilità degli studi di settore con la normativa unionale – Articolo 273 della Direttiva 2006/112/CE – Metodo di accertamento della base imponibile in via induttiva (nella specie, accertamento analitico-induttivo) – Detraibilità dell'IVA – Presunzione – Normativa nazionale che fonda la determinazione dell'IVA sul volume d'affari presunto in base agli studi di settore – Conformità al diritto dell'Unione – Condizioni – Rispetto dei principi di neutralità fiscale, di proporzionalità e del diritto di difesa – Gravi incongruenze rispetto alle risultanze degli studi di settore ("gravi divergenze tra i redditi dichiarati ed i redditi stimati") – Necessità – Compatibilità delle misure nazionali – Valutazione del giudice del rinvio – Artt. 62-*bis* e 62-*sexies*, del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, n. 427 – Art. 10, della L. 08/05/1998, n. 146

Buoni-corrispettivo e pratiche di elusione fiscale. Approvati i decreti legislativi di attuazione di direttive europee

Il Consiglio dei Ministri di mercoledì 28 novembre 2018, su proposta del Ministro per gli affari europei Paolo Savona e del Ministro dell'economia e delle finanze Giovanni Tria, ha approvato, in esame definitivo, due decreti legislativi relativi all'attuazione di direttive europee. Di seguito i

provvedimenti approvati. Attuazione della direttiva del Consiglio 27 giugno 2016, n. 2016/1065, recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni-corrispettivo. La direttiva ha introdotto norme specifiche per quanto riguarda l'emissione, il trasferimento e il riscatto dei buoni-corrispettivo, al fine di garantire che non si verifichino disallineamenti tra Stati membri che possano dare luogo a una doppia imposizione o non imposizione, nonché al fine di ridurre il rischio dell'elusione fiscale.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 26 del 2018

In questo numero:

La correzione di errori contabili dopo il nuovo principio OIC 29 di Marco Orlandi

Importazione non soggetta a IVA anche se il cessionario comunitario è cambiato di Marco Peirola

Giurisprudenza

Corte di Giustizia CE:

Applicazione del cd. Regime doganale 42. Con la buona fede la sostanza prevale sulla forma – Corte di Giustizia CE – Sezione IV – Sentenza del 20 giugno 2018, Causa C-108/17

Corte Suprema di Cassazione:

L'immotivata compensazione delle spese di lite pregiudica il concreto esercizio del diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost. – Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T

– Ordinanza n. 25594 del 12 ottobre 2018

Affitto di azienda. Esclusione dalla deduzione degli ammortamenti da parte dell'affittuario solo alla presenza di una “chiara” deroga – Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 26190 del 18 ottobre 2018

Commissioni Tributarie Regionali:

Il c.d. “principio di scissione” del perfezionamento della notifica non salva il Fisco dalla prescrizione del bollo auto – Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – Sezione XVIII – Sentenza n. 3713 del 10 settembre 2018

Commissioni Tributarie Provinciali:

Nulla l'avviso di accertamento motivato con rinvio ad indagini informatiche nella disponibilità esclusiva del Fisco e ad indagini della polizia giudiziaria a carico di terzi – Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno – Sezione II – Sentenza n. 249 del 7 agosto 2018

Prassi

Note di variazione IVA nel concordato preventivo con continuità aziendale: per il debitore registrazione ai fini IVA senza obbligo di rettifica della detrazione IVA – Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 54 del 30 ottobre 2018

Decreto Fiscale. Ancora poche

ore per il via libera del Senato

Riprenderà alle 15,30 l'esame dell'Assemblea del Senato del disegno di legge A.S. n. 886, di conversione del decreto-legge n. 119, in materia fiscale e finanziaria per l'approvazione. Poi il testo andrà alla Camera

Procedure e contenzioso in materia doganale. Diffuse le indicazioni applicative del Decreto legge "fiscale"



Direzione Centrale Legislazione e
Procedure Doganali –
Ufficio normativa e contenzioso in
materia doganale ed extra tributaria

Protocollo: 123013/RU

per

Alle Direzioni Regionali,
Interregionali e
Interprovinciale di Trento e di
Bolzano
LORO SEDI

Con [nota n. 123013/RU del 16 novembre 2018](#), l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fornisce una sintesi complessiva delle novità in ambito doganale introdotte dal [Decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119](#), recante: «*Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria*».

[Link alla nota dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 123013/RU del 16 novembre 2018](#) e allegato n. 119462 del 31 ottobre 2018, con oggetto: DOGANE- Pace fiscale – Procedure e contenzioso in materia doganale – Indicazioni applicative del [Decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119](#), recante: «*Disposizioni*

urgenti in materia fiscale e finanziaria».

Per saperne di più:

[Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Modalità e termini per aderire](#)

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 9 novembre 2018, prot. n. 298724/2018 – Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Disposizioni di attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119

www.pianetafiscale.it/files/Legis/2018/L1825864.pdf

[Il decreto fiscale “Collegato” alla Legge di Bilancio per l'anno 2019](#)

Decreto Legge n. 119 del 23 ottobre 2018 – Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria – Coordinato con la guida alla lettura e la relazione illustrativa

www.pianetafiscale.it/files/Legis/2018/L1824723.pdf

**Tassata come reddito diverso
la plusvalenza derivante
dalla cessione
infraquinquennale del box
auto separatamente**

dall'abitazione principale

La plusvalenza derivante dalla cessione infraquinquennale del box auto separatamente dall'abitazione principale, costituisce reddito "diverso" ai sensi del citato articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR e, quindi, soggetto ad IRPEF.

Schema del nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. TrasMESSO alle Camere per l'espressione dei pareri



Il decreto legislativo approvato, [in esame preliminare](#), dal Governo, in attuazione delle delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza ([legge n. 155/2017](#)), rappresenta un quadro normativo unitario, che detta **principi giuridici comuni**

al fenomeno dell'insolvenza, destinati ad operare come punti di riferimento per le diverse procedure, pur mantenendo le differenziazioni necessarie in ragione della specificità delle diverse situazioni in cui l'insolvenza può manifestarsi. Il Codice ha l'obiettivo di riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali, con due principali finalità: consentire una diagnosi precoce dello stato di

difficoltà delle imprese e salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un fallimento di impresa dovuto a particolari contingenze.

In quest'ottica sono stati dettati i principi generali e sono state definite alcune nozioni fondamentali nella materia in esame, a cominciare da quella di «*crisi*» (che non equivale all'insolvenza in atto, ma implica un pericolo di futura insolvenza) e di «*insolvenza*» (ribadendo in realtà la nozione già sufficientemente collaudata da molti decenni di esperienza giurisdizionale).

Sempre sul piano definitorio, il legislatore ha abbandonato la tradizionale espressione «*fallimento*» (e quelle da essa derivate), in conformità ad una tendenza già manifestatasi nei principali ordinamenti europei di *civillaw* (tra cui quelli di Francia, Germania e Spagna), volta ad evitare l'aura di negatività e di discredito, anche personale, che storicamente a quella parola si accompagna.

Tra le principali novità:

- si dà priorità di trattazione alle proposte che comportino il superamento della crisi assicurando continuità aziendale;
- si uniforma e si semplifica la disciplina dei diversi riti speciali previsti dalle disposizioni in materia concorsuale;
- si prevede la riduzione della durata e dei costi delle procedure concorsuali;
- si istituisce presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti destinati a svolgere su incarico del tribunale funzioni di gestione o di controllo nell'ambito di procedure concorsuali, con l'indicazione dei requisiti di professionalità esperienza e indipendenza necessari all'iscrizione;
- si armonizzano le procedure di gestione della crisi e dell'insolvenza del datore di lavoro con forme di tutela

dell'occupazione e del reddito di lavoratori.

[Link alla schema di decreto legislativo recante: «Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza», \(Atto del Governo 53\), trasmesso alle Camere \(link sito del Senato della Repubblica\)](#)
[– 33 MB](#)

Assosoftware rilascia un tool gratuito e multi piattaforma per visualizzare le fatture elettroniche XML



Si chiama *AssoInvoice* ed è il **tool gratuito** che traduce il **formato XML**, visualizzare la fattura elettronica ricevuta come se fosse una tradizionale fattura cartacea.

La soluzione Assosoftware (*Associazione nazionale produttori di software gestionale e fiscale*) consente, di verificare, stampare, ricercare le Fatture XML create secondo lo standard SDI (vedi www.fatturapa.gov.it). *AssoInvoice* consente,

inoltre, di visualizzare in modo specifico l'arricchimento informativo inserito all'interno delle Fatture XML secondo lo Standard AssoSoftware.

L'applicazione può essere prelevata all'indirizzo <http://www.assosoftware.it/assoinvoice>

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 25 del 2018



ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

[Clicca qui per estendere il tuo abbonamento "Anteprima online"](#)

È gratis per gli abbonati a "Finanza & Fisco".

REGISTRATI SUBITO!

Commenti

[Profili IVA del commercio elettronico indiretto](#)

[di Marco Peirolo](#)

[Interessi di mora nelle transazioni commerciali: trattamento contabile e fiscale](#) [di Marco Orlandi](#)

Giurisprudenza

[Corte Suprema di Cassazione:](#)

[Sezioni tributarie](#)

**Delega al professionista degli obblighi fiscali –
Responsabilità del contribuente**

[Pagamento delle imposte: le inadempienze dell'intermediario non costituiscono causa scriminante per il contribuente](#)

[Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 24307 del 4 ottobre 2018:](#) «*TRIBUTI – Omissione del pagamento – Infedeltà dell'intermediario fiscale accertata in sede penale – Conseguenze – Esonero del contribuente dal pagamento dell'imposta – Esclusione – Art. 6, comma 3, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 3, comma 3, del D.Lgs. 22/07/1998, n. 322*»

Prassi

Gruppo IVA

[Il punto sul nuovo regime del Gruppo IVA. Efficacia dal 1° gennaio 2019 se si aderisce entro il 15 novembre 2018](#)

[Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19 E del 31 ottobre](#)

2018: *«GRUPPO IVA – Quadro normativo – Nascita, modifiche e scioglimento – Effetti dell’opzione – Adempimenti e responsabilità – Titolo V-bis, costituito dagli articoli da 70-bis a 70-duodecies del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – D.M. 06/04/2018 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 settembre 2018, prot. n. 215450/2018»*

Legislazione

Servizi di fatturazione elettronica

E-fattura: approvate le istruzioni e i modelli per le deleghe

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 novembre 2018, prot. n. 291241/2018: *«Modalità di conferimento/revoca delle deleghe per l’utilizzo dei servizi di Fatturazione elettronica»*

Moduli e relative Istruzioni:

- per il conferimento/revoca della delega per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica
- per la consultazione del cassetto fiscale e dello
- schema contenente gli elementi essenziali delle deleghe conferite

Pace fiscale

Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Modalità e termini per aderire

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 novembre 2018, prot. n. 298724/2018: *«Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Disposizioni di attuazione dell’articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119»*

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. **Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili.** Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.

Cumulabilità conto energia e “Tremonti ambiente”: proroga del termine per l’attestazione della rinuncia al beneficio fiscale al 31 dicembre 2019



Con la [comunicazione](#), (*link* sito web GSE) pubblicata in data 22/11/2017, sono stati forniti chiarimenti in merito alla possibilità di cumulo tra i diversi Conti Energia e la c.d. *"Tremonti ambiente"*. In tale occasione, in considerazione delle peculiarità del caso, il GSE ha segnalato la possibilità, per gli operatori incorsi nel divieto di cumulo, **di rinunciare al beneficio fiscale per poter continuare a godere delle tariffe incentivanti.**

A tal fine, gli operatori avrebbero dovuto:

- manifestare all'Agenzia delle Entrate la volontà di rinunciare al beneficio fiscale, facendo riferimento a modalità e prassi già adottate dalla stessa Agenzia;
- dare evidenza al GSE della suddetta richiesta e dell'effettiva rinuncia entro dodici mesi dalla pubblicazione della comunicazione del 22/11/2017, quindi entro il 22/11/2018.

Pertanto, in attuazione di tali previsioni, alcuni operatori hanno provveduto a dare evidenza dell'avvenuta restituzione dei benefici fiscali percepiti.

Tuttavia, altri operatori, anche per il tramite delle principali Associazioni di categoria, hanno segnalato al GSE la necessità di una proroga del termine indicato per l'attestazione della rinuncia al beneficio fiscale, anche per le difficoltà operative riscontrate nel procedere alla restituzione degli importi.

Nel prendere atto di tali evidenze, al fine svolgere i necessari e ulteriori approfondimenti sul tema, anche in ordine a un'eventuale evoluzione dello scenario di riferimento, **si comunica che il termine ultimo per poter dare evidenza dell'effettiva rinuncia al beneficio fiscale è prorogato al 31/12/2019.** (*Così, comunicato del 14 novembre 2018, pubblicato nel sito web della società Gestore dei Servizi Energetici Spa, "GSE"*)

Società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI. Le regole “particolari” per la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

Con provvedimento del 13 novembre 2018, prot. n. 301338/2018 individuate, oltre all’ambito applicativo della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento per le società e associazioni sportive dilettantistiche, le modalità e i termini di versamento con riferimento a ciascuno dei procedimenti definibili, nonché i punti in comune con il provvedimento del 9 novembre 2018, prot. n. 298724/2018 sulla definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento.

Definizione agevolata degli atti del procedimento di

accertamento: approvato il provvedimento con le modalità e i termini per aderire

Pronte le regole per la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento non ancora definiti al 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del D.L. n. 119/2018.

Rilasciato il software di compilazione della comunicazione dei dati delle deleghe per i servizi di Fatturazione elettronica

Per predisporre la comunicazione contenente le richieste di conferimento delle deleghe per l'utilizzo dei servizi di "Fatturazione elettronica" è disponibile l'apposito pacchetto di compilazione Comunicazione Deleghe.

La nuova disciplina del

riporto delle perdite per i soggetti IRPEF contenuta disegno di legge “Bilancio 2019”

Art. 7.

*(Disciplina del riporto delle perdite per i
soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche)*

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) al comma 1, le parole: « derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle » sono soppresse;

2) il primo e il secondo periodo del comma 3 sono sostituiti dal seguente: « Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e, per la differenza, nei successivi, in misura non superiore all'80 per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi »;

Modificato l'articolo 8, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, (TUIR) per riconoscere ai soggetti IRPEF, **a prescindere dal tipo di contabilità** adottato, **la possibilità di riporto in avanti illimitato delle perdite nell'ambito della determinazione del reddito d'impresa.**

La prima modifica – al comma 1 dell'articolo 8 – è finalizzata a consentire alle **imprese in contabilità semplificata** (di cui all'articolo 66 del TUIR) **lo scomputo delle perdite esclusivamente dai redditi d'impresa** e non anche dagli altri redditi (di categoria diversa) che concorrono alla formazione del reddito complessivo. In altri termini, **le perdite da contabilità semplificata dell'anno non saranno più utilizzabili a compensazione con altri redditi**, del periodo di imposta stesso, che non siano reddito di impresa (da quadro RH o RF).

Pertanto, anche le imprese in contabilità semplificata dovranno portare in deduzione le perdite dai relativi redditi d'impresa conseguiti nello stesso periodo d'imposta e scomputare le eventuali eccedenze dai redditi della medesima categoria conseguiti nei periodi d'imposta successivi (**comma 1, lett. a), n. 1 dell'art. 7 del DDL**).

La seconda modifica interviene sul comma 3 dell'articolo 8, al fine di permettere, *a regime*, **a tutte le imprese soggette all'IRPEF** di riportare le perdite senza limiti di tempo, ma in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi, per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare (**comma 1, lett. a) n. 2 dell'art. 7 del DDL**).

Sul punto, la relazione illustrativa evidenzia che "in tal modo, si è inteso superare il problema per le imprese in contabilità semplificata che applicano il nuovo regime di cassa relativo all'imputazione integrale del costo dell'importo delle rimanenze iniziali nel primo esercizio in cui il reddito è determinato secondo il principio di cassa, consentendo il riporto delle perdite. Quanto ai soggetti in contabilità semplificata, **nel primo anno di applicazione del nuovo principio di cassa**, ai sensi dell'art. 1, comma 18, della legge n. 232/2016, il reddito del periodo di imposta in cui si applica il regime semplificato in base al nuovo criterio deve essere ridotto dell'importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza. **È il caso della generalità delle imprese in contabilità semplificata che passano dal criterio di competenza del 2016 a quello di cassa del 2017.**

Nel caso in cui tali imprese, per effetto della deduzione dell'intero importo del magazzino presente alla fine dell'anno precedente, dovessero eventualmente trovarsi in perdita nel 2017, ai sensi dell'articolo 8 del TUIR nella versione vigente anteriormente alle modifiche introdotte dall'articolo in

commento, avrebbero potuto sottrarre le perdite dagli altri redditi eventualmente posseduti senza, tuttavia, possibilità di riportare l'eventuale eccedenza negli anni successivi. **La nuova disposizione prevede la possibilità, per le imprese in contabilità semplificata (nonché per gli altri soggetti Irpef che svolgono attività d'impresa), del riporto delle perdite nei periodi d'imposta successivi senza limiti temporali, ma in misura non superiore al 80 per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi".**

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 (comma 2, art. 7 del DDL).

Per i soggetti in contabilità ordinaria, in mancanza di uno specifico regime transitorio, val la pena ricordare, che in relazione ad un'analogia modifica, l'Agenzia delle entrate con la circolare n. 53/E del 6 dicembre 2011, [\(§ 1.7 – in “Finanza & Fisco” n. 39/2011, pag. 3375\)](#), ebbe a chiarire che “la nuova disciplina di utilizzo delle perdite – basata sul riporto temporalmente illimitato e sull'utilizzo in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito di periodo – è applicabile anche alle perdite maturate nei periodi d'imposta”

In via transitoria, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 (in semplificata) del TUIR:

- **del periodo d'imposta 2018** sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta **2019 e 2020** in misura non superiore, rispettivamente, **al 40 per cento e al 60 per cento** dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi
- **del periodo d'imposta 2019** sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo d'imposta **2020** in misura non superiore al **60 per cento** dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi (comma 3, art. 7 del DDL).

Tuttavia, che chiarisce la relazione illustrativa la citata disposizione transitoria, di cui al comma 3, art. 7 del DDL, “non si applica alle perdite realizzate, **nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione**, dai soggetti in contabilità semplificata di cui all'art. 66 del TUIR per i quali si applicano, come per gli altri soggetti di cui all'articolo 8, comma 3, del TUIR, le disposizioni di cui all'articolo 84, comma 2, del TUIR”.

Infine, ai sensi del comma 4, art. 7 del DDL, **le perdite del periodo d'imposta 2017**, per la parte non compensata ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del TUIR, secondo le regole dettate dal **regime vigente fino al 2017**, sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti:

- **nei periodi d'imposta 2018 e 2019**, in misura non superiore al **40 per cento** dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
- **nel periodo d'imposta 2020**, in misura non superiore al **60 per cento** dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

In sostanza, l'utilizzo delle perdite del 2017, 2018 e 2019 avviene entro percentuali di reddito (40% dei redditi maturati nel 2018 e 2019 e 60% del reddito maturato nel 2020) inferiori alla misura ordinaria dell'80% che opererà solo a decorrere dai redditi maturati per il periodo d'imposta 2021.

Il testo dell'articolo 7 (*Disciplina del riporto delle perdite per i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche*) del Disegno di legge (A.C. 1334) all'esame della Camera dei Deputati, recante: «*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*»

Art. 7.

(*Disciplina del riporto delle perdite per i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche*)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) al comma 1, le parole: «derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle» sono soppresse;

2) il primo e il secondo periodo del comma 3 sono sostituiti dal seguente: «Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e, per la differenza, nei successivi, in misura non superiore all'80 per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi»;

b) all'articolo 56, comma 2, la parola: «complessivo» è soppressa;

c) all'articolo 101, comma 6, le parole: «nei successivi cinque periodi d'imposta» sono soppresse;

d) all'articolo 116:

1) al comma 2, le parole: «del primo e terzo periodo» sono soppresse;

2) al comma 2-*bis* sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile, la perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo».

2. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta

successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

3. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle im-poste sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1 del presente articolo, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:

a) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi red-diti conseguiti nei periodi d'imposta 2019 e 2020 in misura non superiore, rispettiva-mente, al 40 per cento e al 60 per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;

b) del periodo d'imposta 2019 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo d'imposta 2020 in misura non superiore al 60 per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

4. Le perdite del periodo d'imposta 2017, per la parte non compensata ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti:

a) nei periodi d'imposta 2018 e 2019, in misura non superiore al 40 per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;

b) nel periodo d'imposta 2020, in misura non superiore al 60 per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 23/24 del 2018

In questo numero:

Speciale Manovra 2019

Il decreto-legge “Collegato”

Analisi normativa, articolo per articolo, delle disposizioni fiscali

Il decreto fiscale “Collegato” alla Legge di Bilancio per l’anno 2019

Il testo del Decreto-Legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria», coordinato con le norme richiamate o modificate

La relazione con la ratio del provvedimento

Regime fiscale forfettario. Nuova soglia a 65.000 euro e norme antielusive contro artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente

in attività di lavoro autonomo

L'articolo 4 del Disegno di legge (A.C. 1334) all'esame della Camera dei Deputati (di seguito riportato) modifica le disposizioni relative al regime fiscale forfetario agevolato introdotto dall'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge n. 190 del 2014 (Legge di stabilità 2015). In particolare, modifica i requisiti di accesso a tale regime, disponendo l'innalzamento della soglia dei compensi e dei ricavi a 65.000 euro (ragguagliati ad anno) indipendentemente dall'attività esercitata. Limite invalicabile anche in caso di svolgimento di più attività. Eliminato, inoltre, il limite di 5.000 euro di spesa sostenuta per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori e il limite di 20.000 euro del costo dei beni strumentali.

Online i moduli per la “Rottamazione-Ter”

Pronti i moduli per aderire alla definizione agevolata 2018, la cosiddetta rottamazione-ter delle cartelle, prevista dal Decreto Legge n. 119/2018. Con qualche giorno di anticipo rispetto alla scadenza del 13 novembre prevista dal Decreto, sono già disponibili, sul portale e presso gli sportelli dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, i due modelli da utilizzare per la presentazione delle domande di adesione alla definizione agevolata 2018:

modello DA-2018, utilizzabile per i carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017;

modello DA-2018-D destinato ai contribuenti che intendono definire in maniera agevolata i debiti affidati alla riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione Europea.